

## PARTECIPAZIONE LOCALE ALLA PROGRAMMAZIONE REGIONALE

### **Sommario**

Premessa. **I.** Economia e istituzioni: democrazia e sviluppo; **II.** Le riforme tentate: “federalismo societario”; **III.** La riforma da fare: partecipazione locale alla programmazione regionale

### **Premessa**

La natura (nel nostro caso la configurazione istituzionale) del decisore determina (o, quanto meno, condiziona sensibilmente) la natura delle decisioni da lui assunte.

In Sardegna (ma non solo) abbiamo una configurazione istituzionale “centralista” del decisore pubblico e decisioni pubbliche inadeguate, come si è manifestato ed è stato riconosciuto particolarmente nella materia dello “sviluppo locale”.

Per adeguare le decisioni pubbliche, particolarmente nella materia dello “sviluppo locale”, dobbiamo correggere la configurazione istituzionale del decisore pubblico sardo (ma non solo) aprendola alla partecipazione dei Cittadini.

### **I. Economia e istituzioni: democrazia e sviluppo**

L’esame *congiunto* di un secolo delle *migliori* analisi scientifiche sia della economia sia delle istituzioni, concernenti la Sardegna, l’Italia, l’Europa e il Mondo, conduce alla conclusione che:

per sviluppare una buona economia, è necessario – **ma manca** – il (suo) “governo democratico”, il quale è il “governo fondato sul ruolo politico dei Comuni associati tra loro”.

Sono **tre** i **dati** che emergono dalle migliori analisi economiche:

- a) non c’è sviluppo locale senza partecipazione delle Comunità locali alla sua programmazione;
- b) senza sviluppo locale non c’è sviluppo;
- c) ci sono, invece, le grandi crisi, endemiche e cicliche.

Ricordo, in questo senso, in ordine cronologico:

- i contributi propositivi – estremamente puntuale – di Robert Putnam (1993) sulla importanza della «tradizione civica» come «capitale sociale» (cioè della partecipazione societaria nelle e delle Città) per lo sviluppo regionale sub-statale (studiato in Italia)<sup>1</sup> e – più generale – di Amartya Sen, sulla importanza della democrazia nello sviluppo ‘tout court’ (1999)<sup>2</sup>;

- l’allarme lanciato da Joseph Stiglitz (2012)<sup>3</sup>, quindi sostenuto dai calcoli di Thomas Piketty (2013)<sup>4</sup> e rilanciato da Zygmunt Bauman (2013)<sup>5</sup>, sui rischi di gravi collassi socio-economici connessi alla crescente in-equità nel mondo;

- i bilanci “fallimentari” dello sviluppo locale in Sardegna, fatti da Antonio Sassu (2017)<sup>6</sup>, il quale ne indica il sintomo più evidente nello spopolamento delle aree interne, e da Gianfranco Sabattini con Vittorio Dettori (2018)<sup>7</sup>, i quali ne individuano la causa essenziale nel centralismo della programmazione;

---

<sup>1</sup> *Making Democracy Work: Civic Traditions in Modern Italy*, Princeton - New Jersey 1993.

<sup>2</sup> *Development as Freedom*, Oxford 1999, cap. 6 “The importance of democracy” (tr. it. *Lo sviluppo è libertà. Perché non c’è crescita senza democrazia*, Milano 2000).

<sup>3</sup> *The price of inequality: how today's divided society endangers our future*, New York 2012.

<sup>4</sup> *Le Capital au XXIe siècle*, Paris 2013.

<sup>5</sup> *La ricchezza di pochi avvantaggia tutti Falso!*, Cambridge (UK) e Malden (Mass.) 2013.

<sup>6</sup> Con la collaborazione di Antonello Angius e Paolo Fadda, *Lo sviluppo locale in Sardegna? Un flop. Numeri, cause, suggerimenti*, Roma 2017. In una intervista alla “Nuova” del 9 ottobre 2017, Sassu, per provare il “fallimento totale” sugli “obiettivi cruciali” delle politiche di sviluppo, indica il “calo demografico”.

<sup>7</sup> Con una “Introduzione” di Pietro Maurandi, *Lo sviluppo locale della Sardegna. Territori, popolazione, istituzioni*, Cagliari 2018.

- la conferma data da Raghuram Rajan (2019, a organizzazione di questo Seminario già avviata)<sup>8</sup> circa la necessità di coinvolgere la «comunità» nel governo della economia.

Sono **tre** anche i **dati** che emergono dalle migliori analisi giuridiche:

**a)** la “democrazia” non è riducibile alla delega parlamentare, la quale anzi – quando non le è adeguatamente funzionalizzata – le diventa alternativa;

**b)** nelle Costituzioni contemporanee (italiana compresa) con una vera e propria “contraddizione” interna,

**α)** è affermato il “principio” della democrazia (“sovranità del Popolo” / “partecipazione dei Cittadini”)

**β)** *ma* è attuato *soltanto* l’“ordinamento” della delega parlamentare (“sovranità del Parlamento”);

**c)** la attuazione del principio democratico ha il proprio fondamento nel riconoscimento fattivo del ruolo politico dei Comuni, ciò che – però – è riconosciuto non senza difficoltà.

Ricordo, in questo senso, in ordine cronologico:

- il romanista e ‘padre’ della sociologia contemporanea, Max Weber, il quale all’inizio del secolo XX, rileva che il ceto sociale (la cosiddetta “borghesia”) uscito vittorioso dalla Grande Révolution, assume a legittimazione del proprio potere *sul* Popolo precisamente il titolo di “rappresentante *del* Popolo”<sup>9</sup>: «rappresentanza è il nuovo nome del potere»<sup>10</sup>.

- il massimo teorico contemporaneo della istituzione parlamentare, l’austriaco Hans Kelsen, il quale negli anni ’20, ribadisce la alterità del “parlamentarismo” alla “democrazia”<sup>11</sup>;

- uno dei massimi giuristi francesi, il romanista e amministrativista Raymond Carré de Malberg, il quale nel 1931, denuncia la presenza, in *quasi tutte* le Costituzioni della propria epoca, della “contraddizione” tra: la *idea* della sovranità generale e la *realtà* della concentrazione del potere sovrano nel Parlamento, indicandone, come *unica* via di uscita, il riconoscimento del ruolo sovrano dei Comuni<sup>12</sup>;

---

<sup>8</sup> *The Third Pillar: How Markets and the State Leave the Community Behind*, New York 2019

<sup>9</sup> Max Weber († 1919) *Wirtschaft und Gesellschaft*, Tübingen 1922, Erster Teil “Die Wirtschaft und die gesellschaftlichen Ordnungen und Mächte”, Kapitel III “Die Typen der Herrschaft”, 174 «Repräsentativ-Körperschaften sind nicht etwa notwendig “demokratisch” [...] Im geraden Gegenteil wird sich zeigen, daß der klassische Boden für den Bestand der parlamentarischen Herrschaft eine Aristokratie oder Plutokratie zu sein pflegte (so in England)» ... «Der Repräsentant, in aller Regel gewählt [...], ist an keine Instruktion gebunden, sondern Eigenherr über sein Verhalten. Er ist pflichtmäßig nur an sachliche eigene Ueberzeugungen, nicht an die Wahrnehmung von Interessen seiner Deleganten gewiesen»; «der von den Wählern gekorene Herr derselben, nicht: ihr ‘Diener’ ist [...] Diesen Charakter haben insbesondere die modernen parlamentarischen Repräsentationen angenommen».

<sup>10</sup> Nella “Introduzione” alla traduzione italiana della 4a ed. tedesca (Berlino 2003) del saggio di Hasso Hofmann, *Studien zur Wort- und Begriffsgeschichte von der Antike bis ins 19. Jahrhundert (Rappresentanza-rappresentazione: parola e concetto dall’antichità all’Ottocento*, tr. di C. Tommasi, Milano 2007, 1 s.) Giuseppe Duso individua tra le caratteristiche salienti della rappresentanza il fenomeno per cui «“rappresentare” diviene quasi sinonimo di “dominare”» e, in nota (5), precisa che «Il primo ad aver definito come relazioni di potere tutte le relazioni di rappresentanza (almeno a proposito del potere di un gruppo) è stato Max Weber [...] (cfr. M. Weber, *Economia e società*, a cura di P. Rossi, Milano 1980, I, p. 290).»

<sup>11</sup> *Vom Wesen und Wert der Demokratie*, Tübingen 1920; *Das Problem des Parlamentarismus*, Wien - Leipzig 1925.

<sup>12</sup> *La Loi, expression de la volonté générale*, Paris 1931, 215: «l’idée de souveraineté de la volonté générale a été exploitée en vue de fonder la puissance souveraine du Parlement lui-même. Une telle contradiction paraîtra difficilement acceptable à tout homme qui n’est pas résigné à se payer de mots»; infatti: «Comment admettre que, dans notre droit public, les décisions émanées du Parlement aient pu être présentées comme des productions de la volonté populaire, alors que la Constitution tient systématiquement les citoyens à l’écart de leur formation?».

Carré de Malberg precisa che «Il n’y a eu, en France, qu’une seule Constitution qui ait échappé à cette contradiction. C’est celle de 1793, qui, ne se contentant pas de poser en principe, dans l’article 4 de sa Déclaration des Droits, que “la loi est l’expression libre et solennelle de la volonté générale” avait organisé un régime législatif dans lequel la confection de la loi dépendait, en dernier lieu, de son adoption par les assemblées primaires comprenant la totalité des citoyens».

Le “assemblées primaires” sono le assemblee comunali.

- il ‘padre costituente’ e massimo costituzionalista italiano, Costantino Mortati, il quale nel 1975, nell’articolo di apertura del grande *Commentario della Costituzione*, curato dal romanista e già Presidente della Corte costituzionale Giuseppe Branca, deprecava, nella Costituzione italiana: la assenza degli strumenti per rendere effettiva la dichiarata sovranità del Popolo e la conseguente instaurazione del regime di sovranità del Parlamento<sup>13</sup>;

- due giuristi belgi, Jacques Lenoble e Marc Maesschalk, i quali, nel 2009, in un ponderoso studio sullo stato del diritto in materia di “teoria del governo”, denunciano il “bloccage” conseguente al contrasto – nella prassi e nella dottrina – tra la crescente convinzione, da una parte, della insufficienza della “rappresentanza” e della esigenza di rafforzarla con forme di partecipazione dei cittadini, e la incapacità, dall’altra parte, a tradurla in istituzioni efficienti<sup>14</sup>.

## II. Le riforme tentate: “federalismo societario”

Le **riforme** più significative dell’ultimo mezzo secolo sono, *precisamente*, **tentativi di colmare la mancanza di partecipazione locale**. Esse sono:

a) l’inserimento, nel 1992, del “principio di sussidiarietà” del Trattato della Unione Europea (di cui è nota la originaria e persistente natura economica) e

b) la – *conseguente* –<sup>15</sup> riforma, nel 2001, del Titolo V della Costituzione italiana.

Ispiratore – il più giuridicamente preciso e pregnante – del “principio di sussidiarietà” è il grande giurista tedesco, Johannes Althusius, “*Syndicus*” per oltre 30 anni della Città di Emden (dal 1604 alla sua morte, nel 1638) e moderno teorizzatore e ri-propositore del “federalismo societario”, di antica tradizione mediterranea (è nota la matrice ciceroniana della dottrina althusiana). Nel “federalismo” di Althusius (“*consociatio*”, profondamente diverso dal “federalismo” oggi assolutamente dominante, ‘inventato’ in Nord-America nel 1787) la formazione della volontà pubblica deve iniziare all’interno di ogni Città (la prima “*consociatio publica*”), come sintesi della volontà delle associazioni professionali (“*consociationes privatae*”), per assurgere quindi, attraverso il livello intermedio delle “*provinciae*”, a volontà della intera *res publica*<sup>16</sup>.

---

<sup>13</sup> Mortati afferma che non si realizza in Italia alcuna delle condizioni necessarie per l’effettivo esercizio popolare della sovranità pure solennemente stabilito nell’art. 1 della Costituzione, così che «il regime di poliarchia effettivamente vigente viene a realizzare una forma di sovranità del Parlamento».

Di Mortati vedi anche i saggi *Parlamento e democrazia* e *La partecipazione del popolo al governo*, entrambi del 1948. La “denuncia” di Mortati è preceduta da quella di Vezio Crisafulli circa la crisi, nella prassi politica italiana, dei partiti politici come maieuti della volontà popolare e la conseguente occupazione di potere da parte di forze economiche: “Partiti, Parlamento, Governo” in *La funzionalità dei partiti nello stato democratico* [atti del I congresso nazionale di dottrina dello Stato] Milano 1967, 93-119; quindi in Id., *Stato popolo governo: illusioni e delusioni costituzionali*, Milano 1985, 207-226.

<sup>14</sup> J. Lenoble et M. Maesschalk, *L’action des normes. Éléments pour une théorie de la gouvernance*, Sherbrooke 2009, xvii s.: «Un premier blocage tient au fait que la philosophie politique s’est généralement concentrée sur la question de la ‘légitimité de la norme’, c’est-à-dire sur celle des conditions qui étaient à respecter pour que la norme adoptée par une autorité publique soit rationnellement acceptable» ciò che conduce a privilegiare una «forme ‘représentative’ de la démocratie». «La philosophie politique récente n’est pas restée prisonnière de cette approche ‘représentative’ de la démocratie. [...] L’idée émerge, tant dans les transformations qui affectent la réalité de nos sociétés que dans la pensée politique de la démocratie, d’un nécessaire **renforcement des formes de participation des citoyens à l’exercice du pouvoir**. Mais le terme reste souvent vague. De plus, même là où l’analyse se fait plus fine, l’exigence que ce terme dénote reste plus de l’ordre de la boîte noire que d’une opération théoriquement construite. Ce défaut de construction théorique explique ce que nous identifions comme un blocage.»

<sup>15</sup> Il principio di sussidiarietà (di cui vi è chi ravvisa la presenza sostanziale già nella Costituzione del 1948) è entrato nella Carta Costituzionale con la riforma del 2001, all’art. 118 primo comma: «Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurare l’esercizio unitario, siano conferite a Province, Città Metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza». Formulazione, come si vede, non esaltante (vedi, *infra*, nt. 24).

<sup>16</sup> *Politica Methodice Digesta, Atque Exemplis Sacris et Profanis Illustrata*, Herborn 1603-1614 ; cfr. Thomas O. Hüglin, *Sozialer Föderalismus: Die politische Theorie des Johannes Althusius*, Berlin / New York 1991; Francesco Ingravalle e Corrado Malandrino, a cura di, *Il lessico della Politica di Johannes Althusius*, Firenze 2005, *passim* e, in part., Malandrino, “Introduzione - Calvinismo politico, repubblicanesimo, ‘sussidiarietà’ e lessico politico di Althusius”

Certamente, la riforma costituzionale italiana del 2001 ha introdotto *anche* elementi di maggiore decentramento. Tuttavia, è grave il diffuso errore di *ridurla* a tali elementi. Suoi **elementi caratteristici** – e “quasi rivoluzionari” – sono, *invece*, quelli riconducibili al “principio di sussidiarietà”. Essi sono:

a) la *correzione* della vecchia **natura statutale** della Repubblica, indicata nella vecchia formulazione – **divisiva** – dell’articolo di apertura del Titolo V, il 114, «La Repubblica *si riparte in* Regioni, Province e Comuni», *mediante* l’inserimento<sup>17</sup> della nuova e opposta **natura popolare** della Repubblica, indicata nella nuova formulazione – **unitiva** – di quello stesso articolo, «La Repubblica è *costituita dai* Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato»;

b) la *correzione* del vecchio – corrispondente – **regime della delega del potere** (ovvero del mandato in bianco) da parte dei **singoli** Cittadini ai **governi di ogni livello**, *mediante* l’inserimento<sup>18</sup> del nuovo e opposto **regime della partecipazione al potere** da parte delle **Comunità** di Cittadini alla formazione della volontà del **governo regionale**, con la istituzione (art. 123, 4° cpv) del CAL - Consiglio delle Autonomie locali. La istituzione del CAL è la presa d’atto assolutamente palese (e il tentativo altrettanto palese di dargli sèguito) del fatto che la “Autonomia” partecipativa deve non soltanto esprimersi nella Comunità politica di base che è il Comune ma deve anche organizzarsi in maniera “confederativa”, mettendo insieme tali “Comunità politiche di base” così da consentire loro la assunzione di decisioni dotate di effettivo significato e valore anche (se non soprattutto) in materia di programmazione economica.

In altri termini,

a) la ri-formulazione dell’art. 114 **significa** che la risposta ai problemi congiunti dello sviluppo e della democrazia si trova:

α) nel sistema autonomistico,

β) secondo un processo volitivo *ascendente*, che va dai Comuni allo Stato (ma anche alla Unione Europea e può/deve ‘investire’ la regione mediterranea)<sup>19</sup> transitando per Province<sup>20</sup> e Regioni;

b) l’inserimento del CAL all’art. 123 **significa** che, in tali sistema e processo multi-livellari, emergono due livelli:

α) quello *fondamentale* dei Comuni, esclusivamente nella cui dimensione gli individui (altrimenti ridotti alla mera competizione di tutti contro tutti) possono trasformarsi in comunità politica di Cittadini, concorrendo personalmente, anche attraverso le proprie Associazioni (sindacali, imprenditoriali, di categoria *etc.*) alla individuazione dei propri obiettivi – appunto – “comuni”;

β) quello *strategico* della Regione, la cui la riforma è prioritaria perché senza di essa la riforma dei Comuni e delle Province non ha sbocco e la riforma dello Stato non ha senso<sup>21</sup>.

---

xvii ss.; vedi anche la scheda bibliografica di Ilaria Pizza “JohannesAlthusius (1563-1638)” in *Heliopolis. Culture Civiltà Politica*, Anno XIV n. 1, 2016, 161-167.

<sup>17</sup> “Inserimento” non “sostituzione” perché nel titolo del Titolo V Cost. resta la vecchia natura, espressa con la formulazione: «Regioni, province, comuni».

<sup>18</sup> “Inserimento” non “sostituzione” perché nell’art. 121 Cost. resta il vecchio elenco degli “organi della Regione”: «il Consiglio regionale, la Giunta e il suo Presidente».

<sup>19</sup> Sul progetto di costituzione di una “Macro-regione del Mediterraneo occidentale”, animata da un GECT - Gruppo Europeo di Cooperazione Territoriale, dedicato alla promozione al sostegno della programmazione locale a scala mediterranea, vedi i documenti “introduttivo” e “conclusivo” del IV Seminario Isprom per la cooperazione mediterranea (Cagliari, 11 e 12 ottobre 2018).

<sup>20</sup> Necessarie in un ordinamento che preveda la partecipazione della molteplicità dei Comuni (377 in Sardegna) alla formazione della unica volontà regionale.

Sembra che già in epoca romana la Sardegna fosse strutturata in 4 distretti, divenuti poi i quattro Giudicati medievali, in ciascuno dei quali le istituzioni più importanti erano le assemblee di “biddas” (o “ville”, il corrispondente degli odierni Comuni) dette “coronas” e organizzate su due livelli ‘ascendenti’: “de curatoria” e “de logu” (vedi Sandro Petrucci, “Storia politica e istituzionale della Sardegna medioevale (secoli XI-XIV)” in Massimo Guidetti, a cura di, *Storia dei Sardi e della Sardegna*, II, *Il Medioevo. Dai Giudicati agli Aragonesi*, Milano 1988, 100 s.)

Tutto ciò, però, **non significa** che, in una sorta di “laissez faire” democratico<sup>22</sup>, i governanti eletti nei vari livelli di governo vengano esclusi o esentati dal compito e dalla responsabilità della programmazione “partecipata”. Al contrario, tali compito e responsabilità devono diventare propri e principali di tutti i livelli del governo, a iniziare da quello fondamentale del Comune. Deve, però, cambiare il modo con cui i governanti adempiano a tale compito e facciano fronte a tale responsabilità: *non* “sostituendosi” ai Cittadini e alle loro Associazioni ‘civili’ *ma* “cooperando” ‘ancillarmente’ con essi.

Chi governa (a incominciare dai Comuni) *deve* cioè:

- promuovere la partecipazione dei Cittadini (non tanto individualmente quanto nelle loro organizzazioni: impresariali, sindacali, culturali *etc.*),
- agevolarla<sup>23</sup>,
- fornirle la informazione necessaria,
- innescarla con proposte precise,
- presiederne il processo volitivo,
- raccoglierne i risultati, facendo di questi sintesi fedele e intelligente,
- e, infine, darle esecuzione sia immediata sia mediata, cioè portandola ai livelli via via più ampi di sintesi, a iniziare da quello – strategico – della Regione.

### III. La riforma da fare: partecipazione locale alla programmazione regionale

La stagione delle riforme si è interrotta prima che queste venissero a maturazione e, quindi, a pieno effetto:

a) sulla “sussidiarietà”, le idee sono rimaste *sostanzialmente* confuse, sovrapponendosi sulla dottrina althusiana (reale fondamento/principio nelle Comunità civiche delle grandi scelte unitarie pubbliche)<sup>24</sup> la speculare dottrina madisoniana/tocquevilliana (divisione tra gli Enti civici della ultima esecuzione amministrativa delle scelte politiche centrali)<sup>25</sup>;

---

<sup>21</sup> Sulla possibilità del ‘buon governo’ regionale sub-statale pur in assenza di un corrispondente ‘buon governo’ statale, vedi, *supra*, nt 1

<sup>22</sup> Peraltro con precedenti interessanti e degni di approfondimento non-filisteo: René-Louis d’Argenson e Vincent de Gournay, ‘maestro’ di Jacques Turgot, su cui vedi Giovanni Lobrano, “Per la Repubblica: “rifondare la Città con le leggi”. Dal Codice civico al Codice civile attraverso le Assemblee di Città” in Domenico D’Orsogna - Giovanni Lobrano - Pietro Paolo Onida, a cura di, *Città e diritto. Studi per la partecipazione civica. Un «Codice» per Curitiba*, Napoli 2016, 35 ss. (= § II.1.a. “Il ruolo delle Assemblee di Città per e nella ‘Grande Révolution’”, a. “Prima del 14 luglio 1789”).

<sup>23</sup> La linea conduttrice della *Nouvelle Charte d’Athènes* del 1998, prodotta dal “Conseil Européen des Urbanistes”, è data dalla nozione di “participation” (presente 19 volte) secondo la quale: la “ville” è il luogo deputato alla «participation [...] active de chacun dans la vie de la cité et dans les processus de prise de décisions» cosicché l’urbanistica deve consentire e anzi facilitare l’incontro dei Cittadini tra loro al fine di decidere insieme.

Si noti che la linea conduttrice della successiva *Nouvelle Charte d’Athènes* del 2003 è data dalla nozione di “réseau”: “ville en réseau” e “réseaux de villes”.

<sup>24</sup> Vedi, *supra*, nt. 15.

<sup>25</sup> Alexis de Tocqueville, *De la démocratie en Amérique*, vol. I, 1835, Première partie, Chap. V, § xii “Des effets politiques de la décentralisation aux États-Unis”: «grande centralisation gouvernementale [...] extrême décentralisation administrative». Si noti, che – a parole – Tocqueville è grande estimatore dei Municipi: «c’est l’homme qui fait les royaumes et crée les républiques; la commune paraît sortir directement des mains de Dieu.» e «C’est [...] dans la commune que réside la force des peuples libres» (*De la démocratie en Amérique*, vol. I, 1835, Première partie, Chap. V, § i “Du système communal en Amérique”). Li ‘condanna’, però, alla mera esecuzione decentrata delle scelte “politiche” centrali.

Giustamente, Julien Barroche, “La subsidiarité, le principe et l’application” in *Études*, 408/6, 2008, 777-788, contro la dominante «tendance à réduire la subsidiarité à une simple présomption de compétence en faveur de la plus ‘petite’ entité», precisa che «1°, la décentralisation suppose un centre qui, selon une logique descendante, consent à la délégation de certaines compétences à des échelons inférieurs (qui dépendent directement de lui). La hiérarchie prime alors, et n’est pas sans rappeler le vieil adage de *minimis non curat praetor*. 2°, la subsidiarité s’inscrit, elle, dans un autre paradigme – ascendant plus que descendant ...».

b) la riforma del 2001 non è molto più che il ‘manifesto’ di se stessa, come si evidenzia soprattutto nella totale mancanza di potere dei CAL.

Siamo entrati, così, nella spirale della contro-riforma. La tendenza reazionaria, oggi in corso, esalta – coniugandoli – centralismo e decentramento, con *conseguenze*:

- anti-autonomistiche (si vedano i gridi “abrogiamo le province!”<sup>26</sup> e “abrogiamo l’autonomia speciale!”<sup>27</sup>),
- divisive-disgregatrici
- e rotondamente anti-economiche.

Ci resta, tuttavia, il patrimonio scientifico e istituzionale, che – *se lo vogliamo* – ci consente di risolvere l’odierno momento critico con un passo in avanti decisivo.

Proprio noi Sardi, che da troppo tempo sopportiamo più di altri il peso del centralismo e il costo del mancato sviluppo, possiamo e dobbiamo (onorando la nostra antica e recente storia democratica [mezzo millennio di governo giudiciale, moti angioyani nel 700, “monarcomachia” municipalista di Giovanni Battista Tuveri nell’800, federalismo e autonomismo sardi nel 900] e la nostra odierna “specialità” autonomistica) dare un contributo altrettanto nostro e determinante a questo ‘passo in avanti’.

Nostro obiettivo deve essere:

- *non* quello avventuroso e aleatorio di *rovesciare* l’ordinamento odierno
- *ma* quello prudente e realistico di *correggerlo, integrandolo* opportunamente.

Dobbiamo ri-lanciare con forza la idea della partecipazione democratica da parte delle Comunità locali:

- *non* frammentandola (almeno inizialmente) in una serie di proposte più o meno tecniche e – magari – dividendoci sull’una o l’altra di esse
- *ma* condensandola (almeno inizialmente) nella proposta ‘politica’ della riforma democratica (nel senso più volte detto) della programmazione regionale, per unirici e lavorare insieme alla sua traduzione istituzionale.

Appare, comunque, già evidente il ruolo da protagonista che il CAL deve assumere in questa riforma, sia come suo promotore sia come suo destinatario, dovendo tale Istituto:

- risultare espressivo, nella propria conformazione, della realtà comunitaria-territoriale,
- essere investito del compito della promozione e del coordinamento della partecipazione locale alla programmazione,
- essere dotato di potere nel momento della sintesi regionale.

---

<sup>26</sup> Lanciato con il libro-denuncia di Sergio Rizzo e Gian Antonio Stella, *La Casta*, Milano 2007.

<sup>27</sup> Le critiche contro l’istituto della “specialità” autonomistica sono diffuse. Vedi, ad es., Flaminio de Castelmur, “Le Regioni a statuto speciale non hanno più senso” in *IlFattoQuotidiano.it*, 2 Aprile 2017, ed Emanuele Lauria, “Sicilia, referendum al contrario. Faraone: «Autonomia dannosa, aboliamola»” in *Repubblica.it*, 25 ottobre 2017 (il riferimento è alla ipotesi avanzata dal deputato siciliano Davide Faraone, allora Sottosegretario alla Cultura del Governo italiano, di un *referendum* nella propria Regione per la abrogazione dello Statuto della Autonomia speciale).